



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

San Donà di Piave, 09 dicembre 2014

Protocollo n. 74160

All.:

Spett.li Ditte

Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Centro Dialisi, Day Surgery ed Ambulatori, I° stralcio, presso l'Ospedale di San Donà di Piave. Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti, in merito ad alcuni aspetti tecnici della documentazione di gara:

Quesito n. 1:

"Per l'offerta tecnica è richiesto la presentazione di una relazione di massimo 40 facciate scritte in carattere 10 che illustri le soluzioni migliorative proposte "mediante elaborati grafici, descrittivi, relazioni tecniche, relazioni sugli aspetti energetici o manutentivi o gestionali o altri aspetti interessanti, elenco dei materiali/componenti, computi metrici e ogni altro ritenuto idoneo dal concorrente". Da una lettura letterale della richiesta sembra quindi che sia possibile allegare qualunque tipo di documento, purchè pertinente alle migliorie proposte, senza limiti di pagine e/o formato: è corretta questa interpretazione?"

Risposta al quesito n. 1:

Al punto 11) del disciplinare, si legge che nell'offerta tecnico-organizzativa deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una relazione descrittiva composta da uno o più elaborati per un massimo di 40 facciate in formato A4.

Gli elaborati grafici, i depliant, le foto, i computi metrici, ecc., esulano dalla relazione descrittiva succitata.

Quesito n. 2:

"Nel caso il professionista associato/indicato sia una società di ingegneria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società oppure dal direttore tecnico della stessa?"

Risposta al quesito n. 2:

Per le società di ingegneria, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, secondo l'organigramma della medesima.

La società può delegare al Direttore Tecnico il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento.

Quesito n. 3:

"Nel disciplinare al paragrafo 10.IX lettera e) viene richiesto di attestare il possesso dell'autorizzazione Ministeriale concernente i dispositivi medici-gas medicali. In alternativa, è possibile dichiarare l'intenzione di subappaltare detta lavorazione a un'impresa in possesso dell'autorizzazione Ministeriale?"

Quesito n. 4:

"Relativamente al bando di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, al punto 8 "Requisiti per la partecipazione", viene chiesto il possesso dell'Autorizzazione Ministeriale per apporre la marcatura CE, prevista dall'art. 15 comma 2, del D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i. di recepimento della Direttiva 93/42/CE e s.m.i. concernente i dispositivi medici – impianti per la distribuzione dei gas medicali (art. 8: classe IIb per ossigeno, aria med., aspirazione), si chiede se tale requisito è obbligatorio in fase di partecipazione alla gara, ovvero se si può ricorrere al subappalto per tale requisito, dichiarando di subappaltare le opere di impianti per la distribuzione dei gas medicali".

Quesito n. 5:

"Siamo abilitati, ai sensi del D.M. n. 37/2008 all'esecuzione di: lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. g). Non siamo abilitati alla lett. f), possiamo subappaltare tali lavorazioni o siamo obbligati a fare ATI verticale?"

Risposte ai quesiti n. 3, n. 4 e n. 5:

Il requisito deve essere posseduto dalla ditta esecutrice dei lavori; le lavorazioni possono essere subappaltate a ditte abilitate, entro i limiti previsti dalla legge.

Si rammenta che il subappalto deve essere dichiarato nella documentazione per la partecipazione alla gara.

Quesito n. 6:

"In caso l'impresa ritenga di dover variare una quantità indicata nel computo, può semplicemente barrare la quantità prevista e scrivere il nuovo valore immediatamente sopra al vecchio?"

Risposta al quesito n. 6:

La ditta può presentare un computo riferito al proprio progetto.

Quesito n. 7:

"Nel caso l'offerente intenda proporre soluzioni migliorative che prevedano nuove voci di computo, dove possono essere indicate all'interno della lista categorie? Sarebbe utile avere una o più pagine bianche da inserire prima del riepilogo finale".

Risposta al quesito n. 7:

La ditta può presentare una lista categoria relativa al proprio progetto, essendo quella consegnata, in fase di sopralluogo, una linea guida per il progetto base.

Quesito n. 8:

"Per quanto riguarda i requisiti dei progettisti rileviamo che nella "Tabella delle progettazioni effettuate dal progettista", scaricabile dal vostro sito sono indicati importi e categorie di progettazione diverse da quelle previste nel disciplinare di gara. Si chiede di chiarire quali sono i valori corretti".

Risposta al quesito n. 8:

Si veda il sito internet aziendale, dove è stata pubblicata la tabella aggiornata.

Quesito n. 9:

"Sempre nella "Tabella delle progettazioni effettuate dal progettista" è chiesto di indicare per ciascun lavoro gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell'Organo competente ad esprimere parere. Poiché per i lavori privati non è prevista la validazione del progetto, chiediamo se è possibile surrogare tale provvedimento con una dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Committente dell'opera".

Risposta al quesito n. 9:

Per i committenti privati, i lavori devono essere debitamente comprovati, ad esempio: con lettera di incarico, fatturazioni, certificato di regolare esecuzione, collaudo, ecc..

Quesito n. 10:

"Sempre nella "Tabella delle progettazioni effettuate dal progettista" è chiesto di applicare un coefficiente riduttivo a seconda del livello di progettazione eseguito (preliminare, definitiva e/o esecutiva), tuttavia tale suddivisione non è applicabile nel caso di lavori privati in quanto normalmente la progettazione è unica. In questo caso, ovvero per lavori privati "mono livello" che, coefficiente deve essere applicato?".

Risposta al quesito n. 10:

La normativa prevede la possibilità di far valere per la partecipazione alla gara, come requisiti tecnico-professionali del professionista, anche i servizi svolti per committenti privati, purché debitamente comprovati.

Si specifica che in presenza di progettazioni di più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo), il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti.

Distinti saluti.

F.to Il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici
Ing. Peter F. Casagrande